

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO

- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
- le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 Legge Fallimentare) e come tali saranno trattate;
- decorso quest'ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, complete di codice fiscale e partita IVA;
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (i relativi interessi ed il maggiore danno per svalutazione monetaria, se spettanti, vanno specificati in un prospetto di calcolo), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. Il ricorso contenente la domanda, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, dovrà essere presentato **esclusivamente** mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Curatore;
6. I ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, così come anche i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, **risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate**;
7. anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;
8. il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito **esclusivamente** da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria;
9. nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare;
10. se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile ai destinatari, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;
11. nel corso della procedura è onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
12. anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi dovranno essere presentati **esclusivamente** mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.